



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Cosenza - in composizione monocratica - in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2019, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 5244/2012 del R.G. Lavoro, avente ad oggetto: riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e conseguente azione di condanna per differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori

T R A

██████████, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. ██████████ presso il cui studio sito in Cosenza, p.zza Gullo n. 6 elettivamente domicilia;

RICORRENTE

C O N T R O

Curatela Fallimentare ██████████, in persona del curatore legale rappresentante p.t., con l'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende, (giusto provvedimento di autorizzazione del G.D. al fallimento in atti) per procura in calce della memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata in Cosenza, piazza Scanderbeg n. 32 presso lo studio del difensore;



RESISTENTE

NONCHE'

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv. ██████████ e ██████████ e ██████████ i per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ██████████ in Cosenza, via Gravina n. 6;

RESISTENTE

E

██████████ S.C.P.A., in liquidazione, in persona del l.r.p.t., con gli Avv. ██████████ De ██████████ per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Cosenza, p.zza XXV luglio 1943 n.32;

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.10.2012, la ricorrente in epigrafe adiva l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: di essere stata assunta in data 15.5.2000 alle dipendenze di ██████████ s.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato ed inquadrata nel livello IV del CCNL metalmeccanici; che nel 2002 veniva inquadrata nel livello III del CCNL da ██████████ s.p.a. e che, nel 2006, il contratto veniva trasformato in "full time". Affermava di essere dipendente dal 1.12.2011 della società ██████████ s.r.l., nuova denominazione sociale della ██████████ a.r.l., cui è stato ceduto il ramo d'azienda della società ██████████.

Tanto premesso, assumeva di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, risultando attualmente inquadrata nel livello III del CCNL dipendenti sviluppo Italia, pur di fatto gestendo il settore legale della società quale responsabile dell'ufficio legale. Descritte le attività lavorative disimpegnate, assumeva di aver diritto all'inquadramento nel superiore livello I del CCNL per i dipendenti di sviluppo Italia. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL di settore con decorrenza dal 2000 e, per l'effetto, la condanna di ██████████ s.r.l. al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 91.325,29 relativamente all'ultimo quinquennio; in subordine, chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello II del CCNL applicato



al rapporto e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive relative all'ultimo quinquennio.

Si costituiva [REDACTED] s.r.l., con memoria tempestivamente depositata il 21.10.2013, resistendo alla domanda attorea assumendone l'infondatezza; in particolare, la società convenuta eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente al 1.12.2011 (data in cui la ricorrente transitava alle sue dipendenze per effetto della cessione di ramo d'azienda dalla società [REDACTED] s.p.a. in suo favore) nonché la prescrizione dei crediti retributivi; nel merito argomentava in ordine alla riconducibilità delle mansioni disimpegnate dalla ricorrente al livello III di formale inquadramento; concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 21.10.2013, si costituiva [REDACTED] s.c.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo in ricorso formulata alcuna domanda nei suoi confronti. Eccepiva comunque la prescrizione ed argomentava diffusamente in merito all'infondatezza del ricorso.

Su richiesta di parte attrice, il precedente Magistrato titolare del procedimento autorizzava la chiamata in causa della società [REDACTED] s.p.a., nella qualità di nuovo datore di lavoro della ricorrente per effetto di cessione di ramo d'azienda; la società [REDACTED] s.p.a. si costituiva in giudizio per contestare la fondatezza del ricorso.

Nelle more del giudizio, stante l'intervenuto fallimento di [REDACTED] s.r.l. (giusta sentenza del Tribunale di Cosenza n. 50/2016), veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, riassunto con ricorso del 23.6.2017 da parte ricorrente; nel giudizio riassunto si costituivano la Curatela Fallimentare di [REDACTED] s.r.l. nonché [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.c.p.a. in liquidazione, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

Istruita la causa mediante espletamento di prova testimoniale, subentrato questo giudice nell'assegnazione del procedimento nel corso della fase istruttoria, posta d'ufficio questione di procedibilità della domanda ai sensi del comb. disp. degli artt. 24, 52 e 93 L. Fall. ed assegnato termine per note sulla questione rilevata *ex officio*, ai sensi dell'art. 101 comma 2 cod. Proc. Civ., all'odierna udienza, udita la discussione delle parti, il giudice decideva la causa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio.



Procedendo con il dovuto ordine logico – giuridico, devono essere esaminate innanzitutto le preliminari eccezioni in punto di difetto di legittimazione passiva sollevate da [REDACTED] s.r.l. e da [REDACTED] s.c.p.a. in liquidazione.

In particolare, [REDACTED] s.c.p.a. in liquidazione (di seguito, per brevità [REDACTED]) eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che alcuna domanda è proposta nei suoi confronti mentre [REDACTED] s.r.l. (di seguito, per brevità [REDACTED]) eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per i crediti anteriori al 1.12.2011, vale a dire anteriori alla data di cessione di ramo d'azienda per effetto della quale la ricorrente è transitata alle sue dipendenze.

Sul punto, si osserva che parte ricorrente propone le sue domande (di accertamento del diritto al superiore inquadramento contrattuale e di conseguenziale condanna al pagamento delle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori) esclusivamente nei confronti di [REDACTED] per come evincibile dalle conclusioni del ricorso, senza pertanto formulare alcuna domanda nei confronti di [REDACTED] s.c.p.a. pur evocata in giudizio.

E' opportuno premettere che è pacifico e documentato che la parte ricorrente, assunta alle dipendenze di [REDACTED] dal 18.5.2000, è di poi transitata in data 30.11.2011 alle dipendenze di [REDACTED] s.r.l. per effetto di cessione di ramo d'azienda in favore di [REDACTED] C. r.l. (che ha di poi cambiato denominazione sociale in Calabria Impresa e territorio s.r.l.) – cfr. doc. 3,4 e 5 del fasc. di parte ricorrente. Pertanto, è pacifico oltre che documentato che [REDACTED] ha ceduto a [REDACTED] S.C. r.l. (che ha di poi cambiato denominazione sociale in [REDACTED] s.r.l.) ramo d'azienda e che, per effetto di tale cessione, il rapporto di lavoro intercorrente tra la ricorrente e la società cedente è continuato, giusto il disposto dell'art. 2112 c.c., con la società cessionaria.

Ciò posto, si osserva che la disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 c.c. che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda; tale responsabilità di cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento siccome solidale non dà luogo ad un litisconsorzio necessario bensì facoltativo; invero, la previsione in esame determina non una successione del cessionario nel debito, ma l'aggiunta di un nuovo



debitore a garanzia di un'obbligazione che rimane del cedente, con conseguente applicazione delle norme del codice civile in materia di obbligazioni solidali.

Ulteriormente, si osserva che l'art 2112 cod. civ. contempla la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti del prestatore di opere con l'ovvio limite, in favore del cedente, della data della cessione, nel senso che il cedente non risponde dei crediti sorti o maturatisi dopo tale data mentre la responsabilità sussiste, a carico dell'ultimo cedente e dell'ultimo cessionario, nell'ipotesi di più cessioni della medesima azienda anche per i crediti sorti o maturatisi nel corso delle gestioni dei precedenti cedenti e cessionari. La responsabilità stessa, siccome solidale, non dà luogo a litisconsorzio necessario.

Quindi, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2112 c.c. (nella specie, tra cedente e cessionario del ramo d'azienda cui era addetta la lavoratrice) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, la lavoratrice) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Pertanto, parte ricorrente -che pure avrebbe potuto agire nei confronti di entrambe le società (cedente e cessionaria)- ha inteso proporre le sue domande nei confronti della sola società cessionaria che, come sopra rilevato, nella sua qualità di coobbligata solidale ex art. 2112 c.c., contrariamente a quanto eccepito in memoria, risponde anche dei crediti maturati durante la vigenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente; invero, l'[art. 2112 c.c.](#), facendo ricadere sull'acquirente, in considerazione della unicità del rapporto di lavoro, le responsabilità connesse ai diritti sorti in capo al lavoratore anche nell'epoca precedente il trasferimento dell'azienda, (salva la responsabilità solidale dell'alienante), consente al lavoratore, di far valere i diritti sorti nell'epoca precedente il trasferimento della stessa, senza necessità di chiamare in giudizio l'alienante (vedi **Cass. n. [9806/98](#); conf. n. 7089/2000**).

La cedente S. [REDACTED], invece, si rivela priva di legittimazione passiva posto che nei suoi confronti alcuna domanda viene proposta, avendo parte ricorrente esercitato la facoltà di agire solo nei confronti della società cessionaria, quale coobbligata solidale (arg. ex artt. 1292 e 2112 cod. civ.). Invero, la evocata responsabilità solidale di tale ultima società (dedotta da parte ricorrente soltanto a verbale di udienza del 31-10-2013) è all'evidenza domanda nuova e come tale del tutto inammissibile.

Invero, l'[art. 1292 cod. civ.](#), nel prevedere che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto



all'adempimento per la totalità, con effetto liberatorio per gli altri, configura una pluralità di rapporti giuridici di credito- debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal che, come spetta soltanto al creditore la facoltà' di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento (Cass. 13 marzo 1987 n. [2623](#)), così l'inazione di questi, in sede giudiziaria, nei confronti di uno di condebitori solidalmente responsabili integra appunto esercizio di una siffatta facoltà (Cass. 2 dicembre 1983 n. [7207](#)) e della relativa legittimazione processuale (cfr. Cass. Sent. n. 722/97).

Ai rilievi che precedono consegue, quindi, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Sviluppo Italia.

Tanto ritenuto, si osserva che – come già evidenziato nella illustrazione dello svolgimento del processo- con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 50/2016 è stato dichiarato il fallimento della società [REDACTED]. Con ordinanza del 7.3.2019 è stata sollevata d'ufficio questione di procedibilità della domanda in ragione del sopravvenuto fallimento della società Calabria Impresa e territorio s.r.l. ed assegnato alle parti termine per note sulla questione.

Occorre, sul punto, richiamare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il giudice del lavoro è competente a decidere sulle domande di accertamento o costitutive che vadano al di là dell'affermazione di diritti patrimoniali; mentre il giudice fallimentare mantiene la competenza sulle domande a carattere patrimoniale che ne conseguono; e ciò anche se la domanda originaria, riproposta con l'atto di riassunzione, fosse formulata con riferimento ad entrambe, dovendo il giudice del lavoro limitarsi a pronunciarsi sulle prime (cfr., da ultimo, Cass. Sent. n. 23418/2017).

Costituisce invero orientamento consolidato in materia (cfr. Cass. Sent. N. 19721/2013, 7129/2011, 2411/2010, 4051/2004) quello secondo cui le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne); e ciò in quanto la *vis attractiva* attribuita, ai sensi dell'art. 24 L. fall., alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le "azioni derivanti dal fallimento".

Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7075/2002 *"l'art. 24 della legge fallimentare ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto: l'unità*



dell'esecuzione e la par condicio creditorum (Cass. 30 maggio 1967 n. 1210, Cass. 5 gennaio 1972 n. 4); nessuna deroga di competenza tuttavia sussiste per le azioni che il curatore trova nel patrimonio del fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale (Cass. 19 novembre 1974 n. 3719). Nel quadro di questi principi si inserisce la controversia instaurata dal dipendente il quale impugnò il licenziamento e chiese la reintegrazione nei confronti del datore che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito. Questa domanda ha un oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, è diverso da quello che caratterizza le pretese dei creditori: e resta pertanto estranea alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della par condicio creditorum (fondamento della competenza del tribunale fallimentare). Il conseguente rapporto fra competenza del giudice del lavoro e competenza del giudice fallimentare è delineato non dalla specialità delle norme, bensì da questa separazione. E pertanto la predetta domanda, per il suo stesso oggetto (ed indipendentemente dalla sua strumentale utilizzazione ai fini della condanna al pagamento di somme), resta estranea allo spazio devoluto alla competenza del tribunale fallimentare. In particolare, la competenza del giudice del lavoro permane anche in ordine alle domande di accertamento del diritto alla qualifica (Cass. 27 luglio 1999 n. 8136); e le ipotizzate domande aventi per oggetto altre pretese di contenuto non economico (come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre) e pertanto estranee ai crediti nei confronti del datore, presupponendo la permanenza dell'attività aziendale anche dopo l'apertura del fallimento, non escludono la permanenza della competenza del giudice del Lavoro". Si tratta di un orientamento, ribadito con la sentenza n. 23418/2017 cit., oltre che sulle questioni relative all'accertamento della esistenza, corretta qualificazione, validità della cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione all'azione d'accertamento della qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito (Cass. 18557/2009, Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; 3740/1986); trattandosi di un indirizzo che si rivela altresì giustificato per la natura dei diritti di cui si chiede tutela - i quali hanno una prioritaria dimensione non patrimoniale confermata dalla protezione accordata agli stessi dalle norme costituzionali - ed inoltre per la necessità di garantire un rapido scrutinio della domanda da parte del giudice del lavoro nelle forme del rito del lavoro, in vista dell'ipotesi in cui l'attività continui o vi sia ripresa dell'attività lavorativa, o per tutelare i connessi diritti previdenziali; tutte esigenze estranee all'esigenza della par condicio creditorum.

In applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi la perdurante competenza dell'adito giudice del lavoro soltanto in relazione alla domanda volta all'accertamento del diritto alla superiore qualifica e l'improcedibilità della domanda di condanna siccome di contenuto patrimoniale e, pertanto, attratta alla competenza del tribunale fallimentare.



Deve, inoltre, rilevarsi che la presente sentenza esplica i suoi effetti (di accertamento) anche nei confronti della società Fincalabra per le seguenti ragioni.

Si è già dato atto che, nel corso del processo, [REDACTED] s.r.l. in liquidazione ha trasferito ramo d'azienda a [REDACTED] s.p.a. e che il rapporto di lavoro della ricorrente, giusto il disposto dell'art. 2112 c.c., è proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria (si veda nota di "trasferimento del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c." e atto di cessione di ramo d'azienda del 15.11.2014 in atti).

La società cessionaria del ramo d'azienda è stata pertanto chiamata in giudizio su istanza di parte ricorrente.

Ciò posto, l'efficacia della presente sentenza nei confronti di [REDACTED] s.p.a. (pur in assenza di domanda attorea nei suoi confronti) discende dalla sua posizione di successore a titolo particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c..

Occorre, invero, premettere che ai sensi delle disposizioni dell'art. 111 c.p.c., commi 1 e 3, "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie" salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso e che queste disposizioni sono applicabili anche nei casi in cui la successione nel rapporto controverso sia conseguenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo dell'azienda (sent. n. 7079 del 1974; sent. 8219 del 1990; sent. n. 237 del 2003) dato che l'uno e l'altro non determinano l'estinzione del cedente, che conserva, così, per espressa disposizione di legge, con l'interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell'acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest'ultimo (fino a quando l'avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento) ed il potere di impugnazione fino a quando questo potere non sia stato esercitato dall'avente causa (cfr. Cass. Sent. N. 23936/2007).

Invero, per giurisprudenza consolidata, il cessionario di azienda assume la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi ed agli effetti dell'art. 111 c.p.c. posto che in caso di trasferimento d'azienda si realizza una successione a titolo particolare nella generalità dei rapporti preesistenti dal cedente al cessionario; ne consegue che, ove rispetto ad uno dei rapporti sia pendente una controversia, il cessionario che sia intervenuto o sia stato chiamato ex art. 111 c.p.c., accettando il contraddittorio sulle domande formulate verso il dante causa e svolgendo difese nel merito, assume la veste di parte processuale in qualità di titolare del diritto in contestazione e non quale terzo (cfr. Cass. Sent. N. 8219/90; 17151/2008).

È opportuno ulteriormente precisare che, nella ipotesi di successione nel diritto controverso per atto tra vivi, se questa avviene nel corso del processo non sorgono questioni di regolarità del



contraddittorio, poichè la legge stabilisce che in tal caso il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità del successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo e salva, ancora, la conseguenza che la decisione, emanata contro le parti originarie (veri e propri sostituti processuali) fa stato sia nei riguardi dell'alienante, sia nei riguardi del successore a titolo particolare. Invero, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la perdurante legittimazione della parte che abbia perso la titolarità sostanziale del diritto ha (nei limiti in cui non residui una sua personale titolarità di taluno dei diritti oggetto del giudizio) portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano (per quanto di ragione) solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto nel giudizio (cfr. **Cass. 27 marzo 1990 n. 2459** e **Cass. 20 gennaio 1995 n. 713**; **conf. N.8215/2003**).Pertanto, la sentenza esplica i propri effetti nei confronti del successore a titolo particolare, sia o meno intervenuto nel giudizio e fa stato sia nei confronti del dante causa che nei confronti del successore a titolo particolare.

A tali rilievi consegue che la presente decisione esplica i suoi effetti e fa stato anche nei confronti di Fincalabra nella sua qualità di successore a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 u.c. c.p.c., pur in assenza di alcuna domanda nei suoi confronti.

Tanto rilevato, passando quindi alla disamina del merito della controversia, il ricorso si rivela infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

Parte ricorrente, inquadrata nel livello III del CCNL Sviluppo Italia con qualifica impiegatizia, rivendica il proprio diritto al superiore inquadramento nel livello I ovvero, in subordine, nel livello II del CCNL applicato al rapporto, sulla base delle mansioni effettivamente disimpegnate dall'anno 2000 all'attualità.

Occorre premettere che l'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 St. Lav. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.lgs. 81/2015 non applicabili *ratione temporis*) prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione e che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva ove non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione al posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.



Dal punto di vista processuale, costituisce onere della parte interessata allegare e provare il contenuto e l'effettivo svolgimento di mansioni superiori e la loro inquadrabilità nel livello superiore richiesto, avendo il lavoratore diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal fine occorre, dapprima, accertare in fatto le attività in concreto svolte dal lavoratore, individuare, quindi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva e, infine, verificare che le prime corrispondano a queste ultime.

A tal proposito la giurisprudenza della Cassazione, con orientamento costante, ha precisato che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e deve, infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto.

Così sinteticamente delineate le coordinate normative e giurisprudenziali relative alla presente fattispecie, appare, quindi, opportuno muovere da una preliminare disamina delle declaratorie contrattuali afferenti la categoria di formale inquadramento della ricorrente e quella superiore dalla stessa rivendicata.

Parte ricorrente, inquadrata formalmente nel terzo livello professionale e retributivo, rivendica, con decorrenza dal 2000, il suo diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL applicato al rapporto di lavoro, assumendo che le mansioni in concreto svolte siano riconducibili al livello I e, segnatamente, alla figura professionale del *“responsabile di progetti”*.

Secondo le declaratorie del ccnl per i quadri e gli impiegati delle aziende del gruppo Sviluppo Italia (pacificamente applicato al rapporto di lavoro), appartengono al livello primo *“i lavoratori che svolgono funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri, autonoma d'iniziativa e facoltà di decisione nell'ambito dei programmi stabiliti dal responsabile di unità, con competenze specifiche di elevata professionalità, con ruolo assegnato di gestione di processi o progetti complessi, collocati un contesto relazionale interno o esterno articolato e non definito, con capacità di promuovere impostazioni e/o innovazioni di prodotto e di processo”*. Tra le figure professionali ricomprese nel primo livello contrattuale, il *“responsabile di progetti”*, *“nell'ambito della unità operativa di appartenenza, assicura la gestione, in autonomia o come coordinatore di team, di progetti; fornisce supporto al dirigente nella conduzione di progetti complessi; assicura l'interazione con i soggetti anche esterni; ha la responsabilità della qualità di documenti prodotti; garantisce il coordinamento di risorse eventualmente assegnate”*.



Appartengono al livello III (di formale inquadramento della ricorrente) *“i lavoratori in possesso di preparazione teorica e capacità professionali adeguati allo svolgimento di compiti con autonomia di merito nell’ambito delle istruzioni ricevute, con competenze professionali specifiche, con ruolo di gestione di processi semplici o di parti di processi complessi sulla base di obiettivi tecnici e quantitativi definiti, collocati in un contesto relazionale prevalentemente definito”*; tra le figure professionali inquadrate in tale livello, l’assistente di progetto, *“nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza, aiuta nella predisposizione delle singole fasi del progetto; fornisce supporto all’analista di progetto assicurando la definizione o il controllo di specifici aspetti”*.

Ciò posto, sulla base delle risultanze dell’esperita prova testimoniale, non può dirsi raggiunta la prova (gravante su parte ricorrente stante la contestazione delle controparti) dell’espletamento da parte della ricorrente di mansioni proprie del profilo di inquadramento rivendicato in via principale. Invero, non è emerso nelle mansioni disimpegnate dalla ricorrente, alcun profilo di autonomia d’iniziativa e decisionale e di discrezionalità di poteri nell’ambito della gestione di processi o progetti complessi che qualifica il superiore livello rivendicato.

Innanzitutto, deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso si rivela estremamente carente già in punto di allegazioni posto che nella descrizione delle mansioni disimpegnate vengono spesso utilizzate “formule vuote” prive di contenuto concreto. In particolare, la ricorrente – premesso di essere stata assegnata a dirigere l’ufficio legale di cui ha da sempre svolto la funzione di “responsabile”- afferma di aver svolto attività di recupero credito, di essersi occupata della gestione degli immobili, di moltissimi aspetti legali relativi al titolo II d.lgs. n. 185/2000, di aver richiesto autonomamente visite ispettive, di svolgere il ruolo di referente di accesso agli atti amministrativi, di aver redatto il documento programmatico della sicurezza dei dati personali, di essersi resa promotrice di svariate transazioni di posizioni contenziose. Evidenziava, inoltre, di essersi rapportata solo ai dirigenti, di curare i rapporti con gli avvocati esterni e di aver ricevuto l’affidamento di due unità lavorative che la coadiuvassero nel lavoro da svolgere.

La difesa delle convenute contesta innanzitutto l’asserita funzione di responsabile di ufficio legale, evidenziando l’inesistenza in pianta organica di un ufficio legale (inteso come ufficio contenziosi) di cui la ricorrente potesse avere la responsabilità, tant’è che nello stesso ricorso si fa riferimento agli avvocati esterni i rapporti con i quali la ricorrente avrebbe curato. In particolare, la difesa di tutte le società negava l’esistenza di un ufficio legale posto che il contenzioso è stato sempre affidato ad avvocati esterni. Evidenziavano, inoltre, che la sporadica attività di costituzione in giudizio nell’interesse della società [REDACTED] (attività mai svolta per [REDACTED] e [REDACTED]) ha formato oggetto di parallelo rapporto libero – professionale peraltro costituito irregolarmente stante l’incompatibilità della professione di



avvocato con qualsiasi impiego retribuito e, quindi, anche con un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 3 RDL 27.11.1933 n. 1578. In relazione alle altre mansioni indicate in ricorso, le società convenute eccepivano la genericità delle sottese allegazioni, contestavano la veridicità di alcune affermazioni e in ogni caso, specificata la concreta attività svolta dalla ricorrente, ne assumevano la piena riconducibilità al livello di formale inquadramento.

Come sopra già accennato, molte delle attività lavorative indicate dalla ricorrente sono descritte in maniera estremamente generica posto che non si specifica in cosa concretamente consistesse ad esempio "l'attività di recupero crediti" (limitandosi la ricorrente ad affermare che "una quantità importante di crediti da riscuotere sono stati in buona parte riscossi con l'apporto soprattutto dell'Avv. ████████" ma senza, per l'appunto, chiarire in cosa sia consistito il "*suo apporto*"), ovvero quale ruolo abbia svolto nell'ambito delle misure ex titolo II d.lgs. n. 185/2000 (nel cui ambito si sarebbe occupata di "*moltissimi aspetti legali*"). Già a monte, peraltro, l'asserito ruolo di "responsabile dell'ufficio legale" è affermato apoditticamente, senza alcuna indicazione di cosa in concreto facesse la ricorrente. Deve, inoltre, evidenziarsi che alcune delle mansioni indicate non hanno formato oggetto di capitolo di prova testimoniale; invero, gli scarni e generici capitoli di prova testimoniale (con profili, peraltro, di inammissibile carattere valutativo) non riguardano alcuna delle mansioni pur genericamente indicate. Inoltre, dalla disamina del ricorso non può non evidenziarsi che – al di là delle generiche indicazioni di "responsabile di ufficio legale"- quando dalla ampia e generica formula (priva di contenuto concreto) si passa all'indicazione di qualche mansione individuata nello specifico, la stessa si rivela priva di qualsivoglia carattere qualificante il livello rivendicato (e tanto in disparte dal fatto che alcune mansioni non oggetto di capitolo di prova sono state contestate da parte delle società convenute e sono rimaste, pertanto, indimostrate). Così, ad esempio, quanto all'attività di recupero crediti, la ricorrente assume di essersi occupata di redigere lettere di recupero crediti e atti di insinuazione dei crediti della società nelle procedure concorsuali; inoltre, assume di aver agito in giudizio nell'interesse della società nelle procedure concorsuali dei soggetti ammessi ai finanziamenti e dichiarati falliti precisando che il suo compito era quello di "ricostruire la posizione, con allegazione di ogni utile documento, contratto, estratto libro giornale, verifica dei nastrini contabili, per l'individuazione delle fatture non saldate, al fine di redigere le insinuazioni al passivo". Orbene, già a livello di mera prospettazione, le attività che la ricorrente assume di aver svolto si presentano quali atti di gestione di processi semplici per il loro contenuto (quasi tutti i documenti prodotti da parte ricorrente consistono in atti di sollecito di pagamento) che non implicano certamente discrezionalità di poteri e autonomia d'iniziativa e decisionale, trattandosi di atti meramente standardizzati e dal contenuto privo di qualsivoglia complessità. Analoghe considerazioni valgono per il compito suddetto di "ricostruzione della



posizione” mediante ricerca di documentazione. Parimenti a dirsi è per “l’attività di gestione degli immobili” che di fatto dalla stessa ricorrente viene fatta consistere in attività di verifica dello stato dei luoghi e di riconsegna dei beni dismessi che alcuna complessità implicante discrezionalità ed autonomia implicano all’evidenza (risolvendosi la dedotta attività in attività sostanzialmente materiale). Tali mansioni appaiono quindi perfettamente riconducibili al profilo di appartenenza, trattandosi di compiti inseriti nella gestione di processi semplici o al più di parti di processi complessi che implicano a tutto concedere una limitata autonomia di merito ma certamente non un’autonomia d’iniziativa e decisionale, trattandosi di attività connotate da profili di assenza di discrezionalità siccome sostanzialmente vincolati attesa la loro semplicità e ripetitività (si vedano i copiosi solleciti di pagamento in atti).

Per quanto concerne l’attività di rappresentanza processuale deve rilevarsi che l’assunto delle convenute in ordine alla prassi (peraltro dalle stesse definita “irregolare”) della S. di rappresentare in giudizio le società nonostante l’incompatibilità dell’attività di avvocato con il contemporaneo rapporto di lavoro subordinato trova riscontro nella stessa documentazione offerta dalla ricorrente. Invero, in disparte da ogni valutazione di legittimità in merito a tale attività, si rileva che la Summaria svolgeva tale attività non nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ma in quello – parallelamente instaurato – libero professionale, come evincibile dal dato documentale della redazione degli atti processuali su carta intestata allo studio legale sito in Cosenza via Gramsci n. 15 corrispondente allo studio legale di titolarità del marito (circostanza dedotta da e non contestata) e dal conferimento della procura alla ricorrente quale “avvocato del foro di Cosenza”. Sono in atti anche varie lettere stragiudiziali in cui la ricorrente, per la , scriveva su carta intestata “studio legale ” e riceveva atti, pur protocollati dalla , presso lo studio (del marito) sito in Cosenza, via Gramsci n. 15.

Pertanto, come condivisibilmente eccepito dalle società convenute, tale attività è esulante dalle mansioni disimpegnate dalla ricorrente nella sua qualità di lavoratrice subordinata, trattandosi di attività libero professionale dalla stessa svolta “parallelamente” e che non può essere considerata ai fini di causa atteso che ha formato oggetto di rapporto distinto e parallelo (e tanto in disparte da ogni valutazione di legittimità sul punto) e non di attività svolte quale responsabile di un ufficio legale della cui esistenza nell’organigramma aziendale – a fronte della netta contestazione delle convenute – parte ricorrente neppure ha offerto prova.

Si osserva ulteriormente che alla genericità ed al carattere valutativo dei capitoli di prova testimoniale formulati in ricorso (invero, privi di indicazione di fatti concreti da cui poter poi



desumere la sussistenza dei tratti qualificanti il livello contrattuale rivendicato) è conseguita la genericità delle deposizioni dei testi sentiti sui capitoli in questione. Così, ad esempio, il capitolo 2 (*vero che l'avv. S. collaborava in piena autonomia decisionale direttamente con i dirigenti*) appare estremamente generico – oltre che valutativo – nella sua formulazione non essendo dedotti in concreto né le attività lavorative effettivamente svolte né in cosa consistesse in concreto tale “autonomia decisionale”, non essendo dedotto in quale momento ed in relazione a quali specifiche attività (mai dedotte nei capitoli di prova se non attraverso il generico riferimento a “tutte le problematiche legali della società”) la ricorrente godesse di tale autonomia. Parimenti estremamente generico il capitolo 3 (*vero che in tutte le attività di natura legale, l'avv. agiva autonomamente non essendo sottoposta, nelle scelte da adottare o nelle attività da compiere, alle direttive di alcuno*) non essendo indicato quali attività in concreto svolgesse – stante la genericità del riferimento alle “attività di natura legale”- e, di conseguenza, per quali scelte o rispetto a quali attività la ricorrente agisse “autonomamente”.

Posto che i pochi ulteriori capitoli di prova sono di analogo generico tenore (si veda il cap. 4 con riferimento al ruolo di “referente” per ogni problematica – non meglio individuata- riguardante i vari progetti – parimenti non definiti nella loro consistenza- promossi da Sviluppo Italia, dai dipendenti e dagli esterni), si osserva che i testi escussi sul punto hanno parimenti riferito di “un’autonomia decisionale” senza alcun riferimento concreto relativamente al segmento di attività lavorativa in cui vi era spendita di tale autonomia ovvero riferita al fatto (di cui ha parlato in particolare il teste Paolo Bianchi) che la ricorrente era “delegata a rappresentare l’azienda in tribunale”, circostanza che, tuttavia, non esprime in sé e per sé alcun corollario di autonomia decisionale (ed in disparte dai rilievi in merito al parallelo rapporto libero professionale instaurato tra le parti).

Unico riferimento concreto all’autonomia decisionale della ricorrente hanno fatto alcuni testi () con riguardo a “transazioni” che la ricorrente avrebbe autorizzato; tuttavia, tale circostanza è stata decisamente smentita dalla teste che, particolarmente a conoscenza della circostanza perché si occupava di consigli di amministrazione o di collegi dei liquidatori, ha riferito che erano i vertici aziendali e non la ricorrente a decidere se e quali posizioni definire con transazione, valutando il contenuto delle proposte formulate (cfr. cap. 25 della memoria di); al contempo, tale teste ha riferito che la ricorrente non aveva alcun potere di coordinamento né autonomia di iniziativa, dovendo eseguire le attività richiesti dagli organi dirigenziali (cfr. cap. 3).



Sul punto, quindi, stante la discordanza di quanto riferito dai testi, in difetto di elementi che consentano di ritenere maggiormente attendibili gli uni o gli altri, deve concludersi nel senso che parte ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.

Anche la teste [REDACTED], collega di lavoro della ricorrente sin dal 2001, ha riferito che la stessa si occupava di fornire pareri legali, di istanze di accesso agli atti nonché di quesiti del solution center, aggiungendo che le mansioni dell'attrice erano omologhe a quelle di tutti gli altri dipendenti con competenze giuridiche che venivano di volta in volta interpellati per pareri; ha inoltre precisato che non potendo riferire in merito al godimento da parte della ricorrente di autonomia decisionale per quanto a sua conoscenza le *“decisioni sulle strategie per risolvere i problemi spettavano ai dirigenti e non ai singoli dipendenti”* e che tutti i dipendenti, compresa sé stessa e la ricorrente, non avevano poteri autonomi né di iniziativa né di coordinamento del personale, stante la necessità di autorizzazione dei dirigenti.

Anche in relazione alle funzioni di coordinamento di risorse previste dalla declaratoria del livello I, la prova assunta non ha confermato gli assunti attorei (peraltro neppure ben delineati, essendosi parte ricorrente limitata ad affermare che le erano state “affidate” delle risorse che la “coadiuvassero” nella sua attività) posto che il teste [REDACTED], escusso sul punto, pur avendo riferito che fino al 2005 la ricorrente “diceva a me e alla M [REDACTED] cosa dovevamo fare” ha tuttavia aggiunto di non sapere se in effetti la ricorrente agisse di sua iniziativa o sulla base di direttive altrui. Pertanto, non sono emersi i tratti propri della qualifica rivendicata, vale a dire la discrezionalità di poteri, l'autonomia di iniziativa e la facoltà di decisione previsti dalla relativa declaratoria in relazione a progetti complessi, non essendo stato confermato che la ricorrente godesse di autonomia di iniziativa e decisionale e che, a monte, gestisse progetti complessi. Al contempo, la teste M [REDACTED] ha decisamente negato che alla ricorrente sia stato “assegnato” alcun dipendente e la teste [REDACTED] ha affermato che tra la ricorrente e i dipendenti (indicati in ricorso quali dipendenti “affidati” alla ricorrente) non sussisteva alcun vincolo gerarchico dovendo gli stessi rispondere al dirigente.

La teste [REDACTED], inoltre, ha riferito – in relazione al rapporto di lavoro per [REDACTED] [REDACTED] – che la ricorrente nell'espletamento delle sue mansioni non aveva alcun potere di coordinamento, né autonomia di iniziativa, dovendo eseguire le attività che di volta in volta le venivano richieste dagli organi dirigenziali; che la gestione degli immobili era di esclusiva spettanza di altri dipendenti, che il referente per le questioni giuridiche insorgenti nell'ambito delle procedure di concessione di finanziamenti ex titolo II d.lgs. n. 185/2000 è l'Avv. M [REDACTED] cui è stata affidata la gestione del “solution center” creato nel 2004 per quel medesimo ambito.



Né tali tratti caratterizzanti e qualificanti il livello contrattuale rivendicato sono emersi in relazione alle attività lavorative della ricorrente di cui ha riferito il teste [REDACTED] che, in qualità di legale esterno della società [REDACTED], ha riferito che riceveva dalla [REDACTED] indicazioni circa le cause da abbandonare ovvero circa l'individuazione del legale domiciliatario, non essendo emerso (trattandosi di circostanze neppure oggetto di capitolo di prova) che la ricorrente godesse di autonomia decisionale.

Ulteriormente, la dedotta attività di redazione del documento programmatico della sicurezza dei dati personali – contestata dalle convenute- non ha ricevuto alcun riscontro probatorio (stante, a monte, la mancata formulazione di apposito capitolo di prova) mentre l'attività di “referente di accesso agli atti amministrativi” non meglio specificata, secondo quanto dedotto dalle convenute, consisteva nella mera ricezione da parte della ricorrente delle istanze di accesso agli atti amministrativi da parte dei beneficiari dei contributi pubblici, attività quindi priva di qualsivoglia discrezionalità; sul punto, le scarse allegazioni attoree nulla consentono di aggiungere a quanto dedotto dalle convenute. Né infine, è emersa alcuna discrezionalità o autonomia della ricorrente nel disporre le visite ispettive sulle aziende beneficiarie dei contributi, essendo al contrario emerso dalla prova testimoniale che la procedura relativa alla concessione dei finanziamenti è prevista da manuali redatti dalla società e dalla capo gruppo Invitalia in termini estremamente vincolanti (anche in ordine alla previsione e gestione delle visite ispettive), senza alcun margine di autonomia residua (si vedano le deposizioni in particolare dei testi [REDACTED]).

Conclusivamente, alla luce della prova testimoniale esperita, deve ritenersi che gli assunti attorei non abbiano trovato conferma non essendo emersi i tratti qualificanti del livello rivendicato in via principale.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all'inquadramento nel livello intermedio (II) oggetto di domanda proposta in via subordinata (senza, peraltro, che a supporto vi sia un confronto critico tra le mansioni disimpegnate e le caratteristiche qualificanti tale livello con conseguente preliminare difetto di allegazioni), non essendo emersi dall'esperita prova testimoniale la gestione da parte della ricorrente di processi articolati né margini di discrezionalità operativa e decisionale, sia pure nell'ambito di direttive del responsabile di unità, secondo la declaratoria di tale livello.

Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato; tuttavia, la complessità della controversia e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:



- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.

Cosenza, il 17 ottobre 2019

Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti

